



21851-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 180/2021
DOMENICO FIORDALISI	- Relatore -	UP - 16/02/2021
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 39522/2019
PALMA TALERICO		
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/05/2019 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

~~LA STA LA PENA CON LA BX DL N 137/2016 DEL~~
unito al Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI,

che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Ascoli Piceno del 21 maggio 2019, con la quale è stata condannata alla pena di euro 6.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché si era trattenuta sul territorio nazionale il 23 giugno 2016 in Ascoli Piceno, senza addurre giustificato motivo, pur essendo stata oggetto dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato entro sette giorni emesso con decreto del Questore di Teramo del 28 giugno 2014 (notificatole in pari data),.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di unità, con riferimento all'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito – pur avendo dato atto del fatto che la Corte di appello di Ancona, sezione minorenni, con la sentenza del 26 marzo 2018 aveva autorizzato l'imputata a permanere nel territorio dello Stato per la durata di anni due nell'interesse della figlia minore (circostanza in forza della quale il 29 marzo 2018 le era stato rilasciato il permesso di soggiorno valido fino al 29 marzo 2020) – avrebbe in maniera errata affermato che l'obbligo di assistenza familiare nell'interesse della minore non avrebbe potuto tradursi in una situazione ostativa all'allontanamento dal territorio dello Stato. Il G.d.P., inoltre, avrebbe del tutto omesso di offrire una motivazione plausibile in ordine all'eventuale pregiudizio dello sviluppo psico-fisico della minore in caso di allontanamento dalla madre e in ordine alle disagiate condizioni economiche dell'imputata.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputata aveva mancato di ottemperare a quanto disposto dal decreto di espulsione in forza di un giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato. In particolare, il giudice di merito, ritenendo di dover invertire l'onere della prova in ordine alla sussistenza del giustificato motivo, avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Ancona, con la citata sentenza, aveva chiarito che l'allontanamento della madre avrebbe comportato un grave pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'imputata nel suo paese d'origine sarebbe stata esposta a seri pericoli di incolumità fisica, circostanza ostativa alla possibilità che la minore potesse seguire la madre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere che non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 14, comma 5-bis, T.U. imm., come modificato dall'art. 13 legge 30 luglio 2002, n. 189, qualora la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, l'inosservanza del detto ordine è priva di valenza offensiva (Sez. 5, n. 11611 del 14/02/2008, Vera, Rv. 239477). Nel giudizio di legittimità, il provvedimento del Questore è incensurabile nel merito, ma la Corte può effettuare l'ulteriore verifica, sempre di legittimità, relativa all'eventuale carenza delle condizioni che avevano determinato il Questore ad adottare il provvedimento e può analizzare la sussistenza di cause che escludono la punibilità della condotta accertata, in quanto il giudice penale può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.

Pertanto, la discrezionalità del provvedimento del Questore è vincolata all'assenza di ragioni che giustificano la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e il rispetto del vincolo posto dalla legge, che trova fondamento nel principio costituzionale enucleato dall'art. 10, secondo comma, Cost. ed è relativo alla sua legittimità e non al merito.

Ne consegue che la punibilità del reato di inottemperanza all'ordine di espulsione può essere esclusa in caso di successiva regolarizzazione della permanenza, se il fondamento del successivo permesso di soggiorno risulti preesistente allo stesso ordine.

La concessione, infatti, equivale a disconoscimento delle condizioni vincolanti per l'adozione del provvedimento di espulsione, circostanza che priva di offensività l'inosservanza dell'ordine stesso.

L'obbligo di motivazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore allo straniero destinatario di provvedimento di espulsione non può considerarsi assolto con la mera ripetizione, nel testo del provvedimento, della formula legislativa, ma può essere soddisfatto anche in modo sintetico, purché nel provvedimento stesso si dia conto degli elementi di fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238196).

1.2. Nel caso di specie, il giudice di merito, dando atto che la Corte di appello di Ancona, sezione minorenni, con provvedimento del 26.03.2018 aveva autorizzato l'imputata a permanere nel territorio dello Stato per la durata di anni due nell'interesse della figlia minore (nata il (omissis)) - fatto per il quale in data 29 marzo 2018 le veniva rilasciato il permesso di soggiorno valido sino al

29 marzo 2020 – si è limitato a evidenziare che, all'epoca dei fatti, l'esecuzione volontaria dell'ordine di allontanamento non appariva incompatibile con l'obbligo di assistenza alla minore.

La Corte ritiene, pertanto, che il giudice di merito avrebbe dovuto motivare in maniera più specifica la circostanza relativa fatto che la minore, che all'epoca dei fatti non aveva compiuto ancora quattro anni, non potesse subire pregiudizio nel suo sviluppo psico-fisico, in caso di allontanamento dalla madre, anche in considerazione di quanto evidenziato dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza del 26/03/2018.

A questo proposito, il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato dotate del requisito della rilevanza e decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967).

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Ascoli Piceno per un ^{nuovo} nuovo giudizio. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica.

Così deciso il 16/02/2021

Il Consigliere estensore

Domenico Fiordalisi



Il Presidente

Vincenzo Siani

